



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO AUTORITA' DI AMBITO SELE

*Deliberazione commissariale n. 13 del 13 aprile 2015*

**OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.**

L'anno duemilaquindici giorno 13 del mese di aprile alle ore 10,00 presso la sede legale dell'Autorità di Ambito Sele in Salerno al Viale Giuseppe Verdi, 23/1 piano 2, int.3/ 4, con la presenza del Segretario Generale dott. Domenico Gelormini

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**premesse che:**

dopo il *"Piano Cottarelli"*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;



contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

**premesso che:**

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

**premesso che:**

lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Commissario straordinario;

acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del Dirigente Area Amministrativa dott. Domenico Gelormini \_\_\_\_\_ e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Roberto Senatore \_\_\_\_\_ (art. 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

**DELIBERA**

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;



Autorità di Ambito Sele

2. **di approvare e fare proprio** il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*;

3. **di inviare** il presente Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione

Inoltre, il Commissario straordinario, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all'unanimità

**DELIBERA**

**di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Del che è verbale

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Domenico Gelormini

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

dott. Giuseppe Parente

# **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## **I -Introduzione generale**

## **1. Premessa**

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## **2. Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Commissario che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II - Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

L'Autorità di Ambito Sele partecipa al capitale delle seguenti società:



1. S.I.I.S. spa con una quota del 80%;
2. ESCO C.S.D. srl con una quota del 24,72 %.



### III - Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. SIIS spa

La S.I.I.S. spa è partecipata dall'Autorità di Ambito Sele all' 80% .

La società , ex gestore unico del servizio idrico integrato affidatario del servizio, gestisce oggi il servizio di depurazione del Comune di Salerno e dei Comuni limitrofi sversanti i reflui presso il depuratore di Salerno.

E' già stato avviato processo di dismissione delle quote da parte dell'amministrazione, con delibera del commissario straordinario n. 32 del 09/09/2014, che prevede il perfezionamento dell'intero trasferimento delle quote entro il 12/2020, attraverso un piano di versamenti mensili da parte degli altri soci acquirenti, società ASIS – AUSINO – Salerno Sistemi.

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti: 2

Numero di dipendenti: 67

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
- 1.961.061	288.414	967.747

Fatturato		
2011	2012	2013
12.868.314	15.926.352	15.255.062

Bilanci d'esercizio in sintesi di SIIS SpA:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora	0	0	0

dovuti			
B) Immobilizzazioni	18.813.822	12.992.448	12.921.549
C) Attivo circolante	27.432.565	32.209.657	33.866.756
D) Ratei e risconti	187.838	143.758	89.510
<b>Totale Attivo</b>	<b>46.434.225</b>	<b>45.345.863</b>	<b>46.877.815</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Patrimonio netto	-2.232.978	-1.944.565	-976.817
B) Fondi per rischi ed oneri	38.752	38.752	38.752
C) Trattamento di fine rapporto	1.021.180	1.231.776	1.452.397
D) Debiti	29.898.617	34.043.711	34.389.124
E) Ratei e Risconti	17.708.654	11.976.189	11.974.359
<b>Totale passivo</b>	<b>46.434.225</b>	<b>45.345.863</b>	<b>46.877.815</b>

Bilanci d'esercizio in sintesi di SIIS SpA:

Conto Economico

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Valore della produzione	12.943.936	16.052.898	15.277.788
B) Costi di produzione	13.593.924	14.738.136	14.541.937
<b>Differenza</b>	<b>-649.988</b>	<b>1.314.762</b>	<b>735.851</b>

C) Proventi e oneri finanziari	-792.969	-682.222	-913.759
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	-324.210	34.243	1.528.541
<b>Risultato prima della imposte</b>	<b>-1.767.167</b>	<b>666.783</b>	<b>1.350.633</b>
Imposte	193.894	378.369	382.886
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>-1.961.061</b>	<b>288.414</b>	<b>967.747</b>

## 2. ESCO CSD srl

La società Esco Csd Srl è partecipata dall'Autorità di Ambito Sele per il 24,72%.

La Società è stata costituita con atto notarile del 07/11/2011 , repertorio n. 20835 rogato dal Notario Roberto Orlando e registrato a Sala Consilina il 04/11/2012 al n.2640.

L'oggetto della Società è quello *di fornire ai Comuni uno strumento operativo per l'attuazione delle misure previste dal Patto dei Sindaci*, con particolare riferimento alle misure di razionalizzazione consumo energetico, e riduzione delle emissioni, come previsto dai PAES approvati dalla UE.

Non prevede la nomina del collegio sindacale.

Attualmente sono soci, oltre all'ATO SELE, l'Asis spa e il Consac spa.

L'ATO Sele, con delibera del Commissario straordinario n.09 del 23 marzo 2015, ha già deliberato la dismissione della intera partecipazione in seno alla ESCO CSD srl.

Numero degli amministratori: 3 (senza compenso)

Numero di direttori / dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 0

<b>Risultato d'esercizio</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
-	49	294